

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE, RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE area SVILUPPO RURALE	
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	svilupporurale@regione.fvg.it svilupporurale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 5281/AGFOR del 11/10/2017

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 326 del 26 ottobre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 347 del 20.12.2013);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del succitato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione sempre del regolamento (UE) n. 1305/2013 (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014);

Vista la decisione C(2015) 6589 del 24 settembre 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), e vista la relativa deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2015, n. 2033, di presa d'atto della decisione medesima;

Vista, da ultimo, la decisione C(2017) 3680 del 23 maggio 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 4 del PSR, della quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione del 17 luglio 2017, n. 1329;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi delle stesse, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Considerato che:

- l'art. 42 del TFUE dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 81 "aiuti di Stato", dispone che tutte le misure del Programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, talune categorie di aiuti possono essere esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento stesso, purché la base giuridica del regime rispetti, *in toto*, le condizioni ivi stabilite;
- al fine di ottenere la registrazione del regime in esenzione - nell'ambito della misura 8 del PSR 2014-2020 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - della tipologia di intervento 8.6.1 "Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, e poter procedere con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga lo specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, segnatamente agli articoli: 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", riportati espressamente nell'allegato A, "Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.6.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato";

Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
- attuare le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un

ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea;

Tenuto conto che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, di cui ai precedenti punti, e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale,

decreta

1. è approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato", quale parte integrante e sostanziale al presente decreto";
2. le determinazioni di cui al punto 1. riguardano l'adeguamento della base giuridica della tipologia di intervento in parola, limitatamente all'art. 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014);
3. è trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
4. l'attuazione delle disposizioni di cui al presente è subordinata alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
5. sono attuate le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto 2. e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;
7. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il Vice Direttore centrale
Area sviluppo rurale
f.to dott.ssa Serena Cutrano

Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.6.1 "Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica della tipologia di intervento 8.6.1 "Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - nell'ambito della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

In particolare, gli interventi in parola sono limitati agli aiuti per investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, di cui all'art. 41 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014.

Riferimenti normativi della tipologia di intervento da esentare

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; 81 "Aiuti di stato";
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);
- Decisione C (2017) 3680 final del 23.05.2017 con la quale la Commissione europea approvato la versione n. 4 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Deliberazione della Giunta regionale del 17.07.2017, n. 1329, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della suddetta versione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Deliberazione della Giunta regionale del 01.09.2017, n. 1623, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.3.2017".

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e, nello specifico:

del par. 1, lettera e), il quale fa espresso riferimento agli "aiuti a favore del settore forestale";

del par. 4, lettere a), b), c) e d), ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, lettera a), che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e

non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- “avvio dei lavori del progetto o dell'attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

dell'art. 3 “Condizioni per l'esenzione”, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell'art. 4 “Soglie di notifica”, segnatamente:

del par. 1, lettera j), in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'art. 41, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

dell'art. 5 “Trasparenza degli aiuti”, in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio (“aiuti trasparenti”);

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

del par. 3, che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 5 che dispone che le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci

giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta

stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del Regolamento (UE) n. 702/2014.

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 4: gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

par. 6: gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

par. 7: i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;

par. 8: gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse;

par. 9: gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. Gli investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale. Gli

investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica determinata dagli Stati membri. Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE;

par. 10: per le aziende silvicole al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione di pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

par. 11, lettera d): l'intensità degli aiuti è limitata al tasso del 40% dei costi ammissibili degli investimenti.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 8, Sottomisura 8.6. “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

TITOLO DEL REGIME DI ESENZIONE: “TECNOLOGIE FORESTALI PER LA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE”.

Premessa

Il regime fa riferimento alla tipologia di intervento 8.6.1 “Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” di cui alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l'accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 1.500.000,00, di cui € 646.800,00 quale quota FEASR e € 853.200,00 quale quota di cofinanziamento nazionale.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da:

- a) soggetti privati;
- b) Comuni, anche in forma associata;
- c) amministrazioni separate di uso civico;
- d) PMI, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche in forma associata;
- e) proprietà collettive, riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).

Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né liquidati aiuti alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Ai fini dell'ammissibilità delle domande:

- a) le operazioni per la pianificazione forestale, gli interventi selvicolturali, le infrastrutture forestali sono realizzate in foreste site in Friuli Venezia Giulia;
- b) le operazioni per la meccanizzazione forestale e quelle precedenti la segazione industriale del legno, compresa la produzione di materiale legnoso per la produzione di energia, riguardano imprese aventi un'unità operativa nel Friuli Venezia Giulia;
- c) le operazioni sono finalizzate a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali. Il potenziale forestale o il valore aggiunto dei prodotti forestali si intendono incrementati o accresciuti qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo unitamente al miglioramento previsionale della sostenibilità in base ai seguenti indicatori ambientali e sociali:
 - aumento dell'incremento di volume (medio o corrente) del popolamento forestale;
 - miglioramento della qualità e del valore degli assortimenti legnosi ritraibili a fine turno;
 - diversificazione della produzione aziendale e collocazione del prodotto;
 - contenimento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera grazie ad una maggior efficienza della logistica e del sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e distribuzione del materiale legnoso;
 - contenimento degli impatti al suolo, soprassuolo e fauna rispetto all'impiego dell'attuale assetto produttivo e dotazione di mezzi (es. riduzione della compattazione al suolo, del rumore, del rischio di rilascio accidentale di rilascio di olii e combustibili, ecc.);
 - maggiore competitività, in termini quantitativi e qualitativi, del sistema di approvvigionamento, stoccaggio, lavorazione e distribuzione del materiale legnoso;
 - aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere e a livello di operatore;
 - incremento del numero di addetti/occupati.

- d) al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili gli investimenti finalizzati all'acquisto di macchinari e attrezzature impiegati per i processi di lavorazione del legname tondo in assortimenti legnosi da opera o per la produzione di energia precedenti alla trasformazione industriale. Ai fini della demarcazione dei processi produttivi pre-lavorazione industriale sono fissati i seguenti parametri:
- per le segherie, sono ammessi a finanziamento gli investimenti per l'acquisto di macchinari o impianti fissi la cui capacità lavorativa, desumibile dalla relativa documentazione tecnica, non supera i 10.000 m³ per anno;
 - per i soggetti diversi dalle segherie, sono ammessi a finanziamento gli investimenti per l'acquisto di macchinari o impianti fissi la cui capacità lavorativa non supera invece i 5.000 m³ per anno.
- e) le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni, siano dotate di un piano di gestione forestale o strumenti equivalenti (scheda forestale). Per foreste, pubbliche o private, oggetto di interventi, non dotate di piano di gestione forestale o nei casi in cui esso non contempli gli interventi oggetto di contributo, il beneficiario fa contestuale domanda per la redazione o revisione del piano di gestione forestale o dello strumento equivalente.
- Il sostegno è subordinato alla pianificazione di tutte le superfici forestali interessate dagli interventi.

Operazioni ammissibili

Sono considerate ammissibili le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di sostegno ed entro tre mesi dal provvedimento di concessione. Ai fini della determinazione del predetto termine, fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

- a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera b);
- b) per le operazioni inerenti gli strumenti di pianificazione forestale, la data di sottoscrizione dell'incarico o, per le operazioni soggette al D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto;
- c) per operazioni in beni immobili: la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o, per le operazioni soggette al D.lgs. 50/2016, la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto

Le operazioni ammissibili riguardano investimenti:

- a) in tecnologie, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione che aggiungono valore ai prodotti forestali, nello specifico:
 1. sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legno, incluso l'acquisto di macchinari o attrezzature connesse all'abbattimento, sramatura, scortecciatura, depezzatura, cippatura, stoccaggio, conservazione, nonché trattamenti protettivi, essiccazione del legno ed esecuzione di altre operazioni precedenti la segazione industriale del legno, compresa la produzione di materiale legnoso per la produzione di energia;
 2. realizzazione, anche fuori foresta, di piazzali di stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname, installazione di essicatori, segherie artigianali e centri artigianali di taglio;

- b) nella mobilitazione del legno o altri investimenti per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali, consistenti in:
1. acquisto di macchinari o attrezzature per la raccolta del legname in bosco;
 2. miglioramento, adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture al servizio della gestione e utilizzazione forestale (piazzi di deposito e movimento macchine in foresta);
- c) nell'accrescimento del valore economico delle foreste, consistenti in:
1. diradamenti di spessine e perticaie in boschi di conifere, latifoglie e misti, compreso l'avvio all'alto fusto di boschi cedui, purché finalizzati alla valorizzazione e massimizzazione degli assortimenti legnosi ottenibili;
 2. operazioni selvicolturali *una tantum* coerenti con i principi della sana gestione forestale sostenibile (a titolo esemplificativo, la creazione di una struttura arborea biplana, piantagioni sotto-copertura, conversione delle foreste atte a modificare la struttura del bosco o la composizione delle specie);
 3. potature di formazione e produzione, escluse quelle a carico di palchi di conifere ancora vitali;
 4. interventi finalizzati al miglioramento di castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne intese come prodotto forestale, in quanto cresciute in natura e raccolte in aree boscate individuate dalla legge regionale n. 9/2007;
- d) a favore di pratiche forestali per la sostenibilità consistenti nella stesura di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti (scheda forestale), di cui alla normativa regionale, sia come operazione a se stante, sia come parte di un'operazione che prevede una pluralità di investimenti.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro in materia ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA). La concessione dell'aiuto è sospesa per le domande ritenute ammissibili e inserite in graduatoria, ma i cui interventi sono soggetti a valutazione d'impatto, fino alla presentazione della relativa documentazione.

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia rispettano le norme minime in materia di efficienza energetica qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale.

Gli aiuti ai progetti di investimento bioenergetici si limitano alle bionergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell'Unione, compreso l'art. 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE.

Operazioni non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le operazioni concernenti:

- a) interventi finalizzati al miglioramento di castagneti ove si pratica la raccolta delle castagne nel caso in cui i castagni vengano coltivati in frutteto;
- b) costruzione di piste all'interno della foresta o di accesso alla foresta;
- c) rimboschimento o rigenerazione intesa come mera sostituzione degli alberi asportati.

Non sono previsti investimenti in infrastrutture energetiche rinnovabili.

Non sono ammissibili investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di energia elettrica.

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi a:

- a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di macchinari e attrezzature, mezzi adibiti esclusivamente al trasporto del legname;
- b) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di beni immobili;
- c) studi di fattibilità, costi generali, quali onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche. I costi generali sono ammissibili solo qualora collegati a quelli di cui alle summenzionate lettere a) e b), nel limite del 10 per cento di tali costi, inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o loro strumenti equivalenti.

Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a € 2.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a € 900.000,00.

Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili i costi riferiti:

- a) all'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) all'acquisto di macchinari, attrezzature o materiali usati;
- c) all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- d) a qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;

- e) all'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscano normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo (a titolo esemplificativo i dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, catene, carburanti, lubrificanti);
- f) all'acquisto di mezzi di trasporto e di autovetture anche ad uso promiscuo, fatti salvi i mezzi adibiti esclusivamente al trasporto del legname;
- g) ad allacciamento e canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- h) ad onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i) agli interessi passivi;
- j) all'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- k) nel caso del leasing, al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- l) ai contributi in natura;
- m) al capitale circolante.

Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 40% del costo ammissibile.

Cumulabilità con altri aiuti

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 702/2014.

Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e la legge regionale n. 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali" e relativo regolamento attuativo.